

Cass., (ord.) 24 maggio 2019, n. 14334

La Prima Sezione della Suprema Corte con tale ordinanza ha respinto il ricorso, richiamando il più recente insegnamento in materia. Infatti, dopo un primo consolidato orientamento esegetico di segno contrario alla tesi accolta nel provvedimento impugnato (per la nullità del contratto-quadro qualora sia prodotto, come nella specie, un modulo sottoscritto solo dall'investitore), la giurisprudenza ha definitivamente fissato il principio secondo il quale, in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 t.u.f., va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Cass., 18 maggio 2017, n. 12544

In tema di intermediazione finanziaria grava sull'intermediario l'obbligo di informare l'investitore di tutte le ragioni che risultano idonee a rendere un'operazione di investimento inadeguata per lo stesso, ivi comprese quelle attinenti al rischio di mancato rimborso del capitale investito. È quindi dovere dell'intermediario comunicare all'investitore le notizie sul rischio di *default* dell'emittente che sono conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale.

Cass., 3 aprile 2017, n. 8619

L'assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione di titoli alla stregua dell'art. 21, comma 1, lett. *a* e *b*, d.lg. n. 58 del 1998, impone all'intermediario sia di attivarsi al fine di avere una adeguata conoscenza preventiva del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati che possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, non potendosi giustificare il *deficit* delle informazioni da lui assunte sulla base della propria dimensione locale e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli, che di fornire specifiche e concrete informazioni sulle caratteristiche del prodotto.

Cass., 1° marzo 2016, n. 4037

L'intermediario finanziario non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità per i danni arrecati a terzi *ex* art. 23 del d.lg. n. 415 del 1996 (applicabile "*ratione temporis*"), la semplice allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest'ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle con cui lo stesso sarebbe legittimato a riceverle ai sensi dei vigenti regolamenti Consob, né un tale fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto.

Cass., 15 maggio 2014, n. 10645

La regola secondo la quale il promotore finanziario può ricevere dal cliente soltanto pagamenti con gli strumenti indicati in appositi regolamenti Consob è stata posta con l'obiettivo di individuare un obbligo di comportamento in capo al promotore e, soprattutto, al fine di tutelare gli interessi del risparmiatore. Ne consegue, pertanto, che la banca intermediaria non può avvalersi della disattenzione o dell'inesperienza del cliente per diminuire il proprio grado di responsabilità e per richiamare le regole dell'art. 1227 c.c.

Cass., Sez. un., 3 giugno 2013, n. 13905

Le Sezioni unite della Suprema Corte, a composizione di un contrasto, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale lo *ius poenitendi*, accordato all'investitore dall'art. 30 del d.lg. 24

febbraio 1998, n. 58, e la previsione di nullità dei contratti su strumenti finanziari in cui quel diritto non sia contemplato si applicano anche fuori dall'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti.

Cass., 13 febbraio 2012, n. 2033

La responsabilità contrattuale della banca, conseguente alla consegna di una somma di denaro all'impiegato della stessa, pur appositamente addetto, presuppone la sussistenza di un regolare rapporto fra la banca ed il cliente, in quanto solo in tal caso egli avrebbe diritto alla tutela avverso l'infedeltà o l'irregolarità compiuta dal soggetto che ha ricevuto la somma di denaro. Al contrario, la mera consegna del denaro, in presenza di modalità assolutamente irregolari rispetto alla prassi ed alla normativa bancaria, non comporta il sorgere di quel rapporto, potendo solo, ricorrendone i presupposti, integrare la responsabilità extracontrattuale della banca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva respinto la prospettazione dell'attore, che assumeva la configurabilità di un contratto di deposito bancario con il conseguente obbligo restitutorio in capo alla banca, per il mero fatto di avere consegnato alla direttrice della filiale, nei locali della stessa, delle somme di denaro, ricevendone uno stampato siglato, senza alcuna prova che la materiale consegna delle somme fosse neppure avvenuta in relazione alla posizione organica da quella ricoperta).

Cass., 4 novembre 2009, n. 23412

La sottrazione fraudolenta di beni custoditi all'interno di cassette di sicurezza, non è qualificabile come caso fortuito concretizzandosi, invece, in un evento prevedibile ed evitabile. La responsabilità della banca è regolata ai sensi dell'art. 1218 c.c. con la conseguenza che la stessa, al fine di liberarsi dalla responsabilità, è tenuta a provare l'idoneità della sua attività di custodia, che si concretizza nella necessità di garantire locali adeguati e nel predisporre sistemi di sorveglianza tali da scongiurare eventi dannosi.

Cass., 24 luglio 2009, n. 17393

L'intermediario finanziario deve essere considerato responsabile ex art. 2049 c.c. delle attività illecite poste in essere da un promotore finanziario anche se lo stesso trasgredisce alle direttive ricevute dal preponente. Ciò anche a prescindere dal tipo di rapporto che lega il promotore all'istituto finanziario se la condotta illecita del primo sia stata agevolata o resa possibile da parte dell'intermediario. In particolare, la presenza del promotore nei locali dell'istituto finanziario e l'utilizzo di modulistica a questo riconducibile, sono elementi sufficienti a far sorgere una responsabilità indiretta in capo all'intermediario finanziario.

Cass., 13 maggio 2009, n. 11130

Qualora la banca abbia notizia dell'avvenuto pagamento di un pagherà cambiario è tenuta ad attivarsi per impedire che si verifichino gli eventuali effetti dannosi derivanti dal protesto cambiario. L'istituto di credito che non si attivi in tal senso, ovvero non invii al notaio immediata comunicazione del pagamento mediante una nota di correzione della distinta, incorre, nei confronti del risparmiatore che abbia comunicato l'avvenuto pagamento, in una responsabilità da contatto sociale, oltre che in una responsabilità omissiva per violazione dell'incolpevole affidamento del risparmiatore stesso.

Cass., 3 aprile 2009, n. 8127

Se un soggetto si intesta un conto corrente in via fiduciaria con l'accordo che la gestione del conto spetta ad un altro soggetto, il primo, aparendo nei confronti dei terzi titolare del rapporto di cui risulta intestatario, è tenuto ad esercitare la necessaria vigilanza sulla gestione del conto per

valutarne la liceità ed il rispetto del principio dell'*alterum non laedere*. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'intestatario ometta di esercitare tale controllo, disinteressandosi della gestione del conto, e l'altro soggetto utilizzi il conto corrente per realizzare un illecito in danno ai terzi, l'intestatario del conto, ai sensi dell'art. 2043 c.c., può rispondere a titolo di imprudenza o negligenza del danno cagionato ai terzi per effetto dell'illecito.

Cass., 25 settembre 2008, n. 24084

L'imprenditore bancario che fornisca al cliente informazioni inesatte in ordine alla validità e copertura di assegni circolari emessi da altro istituto bancario e successivamente rivelatisi irregolari in quanto compilati su moduli oggetto di rapina e di sequestro penale, non è responsabile, *ex art. 2043 c.c.*, dei danni subiti dal cliente a causa di tale inesatta informazione se, nel caso di specie, non si sia fornita prova della colpa dell'imprenditore bancario stesso. Risalendo, la concreta fattispecie al vaglio dei giudici di legittimità, ad un periodo precedente all'istituzione, con la l. n. 507 del 1999, dell'Archivio degli assegni bancali e postali e delle carte di pagamento irregolari, del tutto conforme a diligenza deve ritenersi la condotta del banchiere che, per appurare, su richiesta del cliente, la regolarità dei titoli di credito, contatti telefonicamente, in presenza del cliente stesso, l'istituto di credito emittente e riceva da quest'ultimo la conferma della regolarità dei suddetti titoli.

Cass., 21 maggio 2008, n. 13051

Nel giudizio introdotto mediante azione inibitoria, *ex art. 1469 sexies c.c.* (oggi art. 37 c. cons.) sussiste la legittimazione processuale passiva dell'associazione dei professionisti (l'ABI) che raccomandi l'uso di clausole o condizioni generali di contratto. La previsione di cui all'art. 1469 *ter* c.c. (oggi art. 34 c. cons) che esclude dalla valutazione giudiziale di vessatorietà le clausole riprodotte di disposizioni di legge non può trovare applicazione con riguardo alla clausola che, riproducendo l'art. 118 t.u.b., consenta all'istituto bancario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto di conto corrente non potendosi la suddetta disposizione normativa considerarsi una norma imperativa, essendo soggette al controllo di vessatorietà le clausole con le quali il predisponente, come nel caso di specie, si avvale di una facoltà che la norma gli riconosce. La clausola che limita la responsabilità della banca in relazione ai danni derivanti al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione delle cose custodite in cassette di sicurezza al massimale assicurato e corrispondente al valore dichiarato dal cliente deve considerarsi affetta da vessatorietà, oltre che per violazione del principio di trasparenza, anche perché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1469 *bis* c.c., comma 3, n. 2 (oggi art. 33, n. 2, lett. b, c. cons.).

Il provvedimento giudiziale che inibisce l'inserimento di clausole vessatorie ha effetti non solo pro futuro ma anche nei confronti dei contratti in cui tali clausole siano state già inserite in considerazione del tenore letterale dell'art. 1469 *sexies* c.c. (oggi art. 37 c. cons) a mente del quale, con l'azione inibitoria si può "richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività", potendo il termine "uso" riferirsi non solo all'inserimento di tali clausole nei contratti stipulati successivamente, ma anche al mantenimento delle stesse clausole nei contratti già perfezionatisi. Tale lettura estensiva della norma è compatibile con quanto previsto dall'art. 7 della direttiva CEE 93/13 che autorizza gli Stati membri ad introdurre o mantenere una disciplina più favorevole al consumatore rispetto a quella comunitaria.